Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 3 maggio 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1949, n. 1176.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola tecnica industriale « C. Rizzarda » di Feltre ad accettare una donazione.

N. 1176. Decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola tecnica industriale « C. Rizzarda » di Feltre, viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 8500 in titoli di Stato disposta al fine dell'istituzione, mediante la rendita di tale somma, di una borsa di studio intitolata ai nomi di Elisabetta e Sante Luciani.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1949, n. 1177.

Cambiamento della denominazione dell'Istituto di studi etruschi, con sede in Firenze.

N. 1177. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto di studi etruschi, con sede in Firenze, assume la denominazione di « Istituto di studi etruschi e italici » e ne viene approvato il nuovo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Piana », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 12 luglio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « La Piana » di pertinenza, come dagli atti, di Buffardi Nicola fu Giuseppe e De Simone Gioacchino e comune di Castelvolturno e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Buffardi Nicola fu Giuseppe e De Simone Gioacchino, livellari al comune di Castelvolturno, partita 803, foglio di mappa 44, particella 2/1, per la superficie di Ha. 2.24.10 e con l'imponibile di L. 48,30.

Il fondo confina con il canale « Macedonio », con la proprietà Pavoncelli Giuseppe di Nicola, usufruttuario e figli nascituri, proprietari, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 26 settembre 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo e i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « La Piana » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 25.000 (venticinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 35, foglio n. 49. — GIORDANO

(1568)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1950.

Soppressione del deposito sali di Savona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4, primo comma, delle disposizioni sull'ordinamento dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, approvato con decreto Ministeriale 5 luglio 1928;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Il deposito sali di Savona è soppresso dal 1° luglio 1950.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1950

EINAUDI

VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1950
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 82. — EMANUELE

(1709)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 febbraio 1950.

Sostituzione di un componente del Comitato per l'esame dei verbali di distruzione, dichiarazioni sostitutive di essi e di altri atti relativi ai conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra, presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 18 agosto 1948, col quale, presso la Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni e presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono stati rispettivamente costituiti — a termini dell'art. 4 del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 1180, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 610 — i due Comitati incaricati di esaminare i verbali di distruzione, le dichiarazioni sostitutive di essi e gli altri atti relativi a conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra;

Vista la lettera in data 18 gennaio 1950, n. 2167/D.L. G.M., con la quale il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha proposto che il primo direttore capo di ragioneria Emilio Cadirola venga nominato componente — quale rappresentante dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni — del Comitato costituito con il citato decreto presso la Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni, in sostituzione del dott. Uberto Huber, collocato a riposo;

Decreta:

Il primo direttore capo di ragioneria, Emilio Cadirola, è chiamato a far parte — quale rappresentante dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni — del Comitato sopra specificato, costituito presso la Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni, in sostituzione del dott. Uberto Huber.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1950

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1950
Registro Presidenza n. 34, foglio n. 332. — FERRARI

(1569)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1950.

Nomina del commissario liquidatore del patrimonio dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti ed i giornalai.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 6 giugno 1940, n. 1161, concernente il riconoscimento giuridico dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti ed i giornalai e l'approvazione del relativo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1950, n. 92, con il quale l'Ente predetto è stato estinto ed è stata disposta la liquidazione del suo patrimonio;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata di sei mesi, il dott. Severino Parascenzo è nominato commissario liquidatore del patrimonio dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti ed i giornalai.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 marzo 1950

Il Ministro: MARAZZA

(1620)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1950.

Nomina del commissario e del vice commissario della Cassa di soccorso del personale dipendente dall'Azienda autofilotramviaria del comune di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e le successive modificazioni, sul trattamento giuridico economico del personale delle aziende esercenti ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 97, ed il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 575;

Visto lo statuto della Cassa di soccorso del personale dipendente dall'Azienda autofilotramviaria del comune di Napoli, approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1645;

Considerato che risulta necessario un periodo di gestione commissariale della Cassa medesima;

Decreta:

Il dott. Alfredo Correra ed il dott. Franco Di Renzo sono nominati rispettivamente commissario e vice commissario straordinari della Cassa di soccorso del personale dipendente dall'Azienda autofilotramviaria del comune di Napoli, con i poteri della Commissione amministratrice di cui allo statuto approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1645, e fino alla rinnovazione dell'organo amministrativo normale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1950

Il Ministro: MARAZZA

(1578)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1950.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società anonima « Italiana Vita », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società anonima « Italiana Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione, presentata dalla Società anonima « Italiana Vita », con sede in Milano:

Tariffa relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita pagabile immediatamente, a rate mensili posticipate, per un determinato periodo di tempo, a condizione che l'assicurato sia in vita.

Art. 2.

La predetta Società è inoltre autorizzata ad applicare ai tassi di premio della tariffa di cui all'art. 1 l'aumento del 4 % sul premio unico.

Roma, addì 13 aprile 1950

Il Ministro: TOGNI

(1572)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1950.

Cessazione dell'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 9 settembre 1947 nella provincia di Forlì, relativo all'uso degli attrezzi da pesca.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 9 settembre 1947, che disciplina l'uso degli attrezzi da pesca nelle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia;

Viste le proposte formulate dalla Commissione provinciale di pesca della provincia di Forlì, concernenti la classificazione delle acque dolci di quella Provincia e l'elenco delle reti e degli attrezzi da consentire per la pesca nelle acque medesime;

Vista la propria lettera n. 2281 del 12 corrente, con la quale, ai sensi dell'art. 50 del regolamento sulla pesca e sui pescatori, approvato con regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1647, viene invitato il Prefetto della provincia di Forlì ad accogliere le proposte formulate dalla Commissione succitata ed a provvedere in merito con proprio decreto;

Ritenuta la necessità di far cessare, quindi, nella provincia di Forlì, l'applicazione delle disposizioni del decreto Ministeriale sopra specificato;

Decreta:

Dal 1° maggio 1950, le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 9 settembre 1947 cessano di avere vigore nella provincia di Forlì.

Il Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nell'Emilia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1950

Il Ministro: SEGNI

(1592)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1950.

Sostituzione del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Pavia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione degli Uffici e dei Consigli provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il decreto interministeriale 5 ottobre 1946, con il quale il rag. Renato Celada venne nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Pavia;

Vista la lettera in data 16 marzo 1950, con la quale il rag. Renato Celada ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica predetta;

Decreta:

Il prof. Franco Borlandi è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Pavia, in sostituzione del rag. Renato Celada, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1950

Il Ministro per l'industria e per il commercio
TOGNI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(1618)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1950.

Conferma alla nuova Società per azioni Magazzini generali per la provincia di Cremona delle autorizzazioni già godute dal Consorzio agrario provinciale di Cremona per l'esercizio di Magazzini generali in Cremona centro e Provincia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927, che autorizza la continuazione dell'esercizio per i Magazzini generali gestiti dal Consorzio agrario provinciale di Cremona, nonchè il decreto Ministeriale 20 gennaio 1949, che autorizza l'istituzione di alcune succursali dei predetti Magazzini generali;

Considerato che il Consorzio agrario provinciale di Cremona ha deliberato di apportare, a titolo di concentrazione aziendale, i Magazzini generali pricipali di Cremona da esso gestiti, nella nuova Società magazzini generali per la provincia di Cremona;

Preso atto dei chiarimenti forniti dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Cremona, circa la gestione da parte della nuova Società dei magazzini succursali autorizzati col citato decreto Ministeriale 20 gennaio 1949;

Decreta:

Art. 1.

Sono confermate al nome della Società per azioni Magazzini generali per la provincia di Cremona, le autorizzazioni concesse al Consorzio agrario provinciale di Cremona, coi decreti Ministeriali 30 giugno 1927 e 20 gennaio 1949, di cui nelle premesse.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nei Magazzini gestiti dalla nuova Società per azioni Magazzini generali per la provincia di Cremona, si applicano le clausole regolamentari approvate col decreto Ministeriale 30 giugno 1927 e le condizioni tariffarie approvate col decreto Ministeriale 17 dicembre 1949, relativo all'adozione di una tariffa unica per le aziende di Magazzini generali operanti in provincia di Cremona.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Cremona è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La detta Camera sottoporrà, entro sei mesi, al Ministero le eventuali nuove proposte a' sensi dell'art. 2 del regolamento 16 gennaio 1927, n. 126.

Roma, addì 19 aprile 1950

Il Ministro: TOGNI

(1682)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1950.

Nomina del commissario per le miniere di lignite denominate « Castelnuovo », « Allori », « Pianacci », in territorio del comune di Cavriglia (Arezzo).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti i decreti Ministeriali in data 13 aprile 1937, 15 aprile 1938 e 29 aprile 1938, con i quali furono accordate alla Società mineraria del Valdarno rispettivamente le concessioni delle miniere di lignite denominate « Castelnuovo », « Allori », « Pianacci », in territorio del comune di Cavriglia, provincia di Arezzo;

Ritenuto che nelle miniere predette si è determinata una anormale situazione che non consente la regolare gestione delle miniere stesse;

Considerata la necessità di nominare un commissario per assicurare la coltivazione mineraria;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. prof. avv. Alfredo Scaglioni è nominato commissario per le miniere nelle premesse indicate, con i poteri di compiere, in rappresentanza e per conto della Società concessionaria, ogni atto giuridico per la gestione delle miniere stesse, anche a mezzo di cooperativa costituita fra i lavoratori.

Art. 2.

Alla fine di ogni bimestre il commissario presenterà al Ministro una relazione sugli atti compiuti, senza pregiudizio dei suoi obblighi di rendiconto verso la Società concessionaria.

Art. 3.

Con successivo decreto sarà determinata la durata della gestione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1950

Il Ministro: TOGNI

(1760)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia ad accettare la donazione di un'area di terreno dal comune di Arcola (La Spezia).

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 27 marzo 1950, n. 60316/24005.76, l'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia viene autorizzata ad accettare dal comune di Arcola (La Spezia) la donazione di una area di terreno denominato « Prato », in località « ex pastificio », della superficie di mq. 209,25, per la costruzione di un consultorio O.N.M.I.

(1752)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale 26 aprile 1950, è stato revocato il decreto Ministeriale 17 marzo 1950, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Parisio Antonio alla sede di Pontremoli, distretto notarile di Massa, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Carteolona, distretto notarile di Pavia.

(1793)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto di alveo del torrente Bisagno in territorio del comune di Genova.

Con decreto interministeriale 15 febbraio 1950, n. 2267, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto di alveo del torrente Bisagno, in territorio del comune di Genova, della superficie di mq. 735 specificato nell'estratto catastale 2 novembre 1949, in scala 1:500 dell'Ufficio tecnico erariale di Genova che fa parte integrante del detto decreto.

(1712)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Mario Baldini di Antonio nato a Santarcangelo di Romagna (Forlì) il 15 gennaio 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Roma nel 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(1714)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Passaggio ai beni patrimoniali dello Stato di un immobile sito nel comune di Noale (Venezia)

Con decreto interministeriale 7 aprile 1950, per cessato interesse agli effetti della difesa dello Stato, l'immobile sito nel comune di Noale (Venezia), foglio n. 9, mappale 1 (parte), cessa dalla destinazione ad uso pubblico e passa al patrimonio dello Stato.

(1748)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Osiglia (Savona)

Per il periodo 1° luglio 1950-30 giugno 1953, i fondi siti nel comune di Osiglia (Savona), della estensione di ettari 318, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: strada comunale per Acquafredda fino alla frazione Ronchi;

ad *est*: frazione Ronchi; ritano Gino; mulattiera che attraverso colle Bagnasacca giunge al ritano Giuso;

a *sud*: ritano Giuso: frazione Orticeto;

ad *ovest*: case Porretta; strada comunale fiancheggiante il lago artificiale di Osiglia.

(1746)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 83

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 3 maggio 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	145,30
» Firenze	624,85	145,25
» Genova	624,85	145,25
» Milano	624,80	145,50
» Napoli	624,70	145 —
» Roma	624,76	145,50
» Torino	624,875	145,30
» Trieste	624,80	145,45
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 3 maggio 1950

Rendita 3,50 % 1906	73,975
Id. 3,50 % 1902	70,45
Id. 3 % lordo	51,80
Id. 5 % 1935	98,10
Redimibile 3,50 % 1934	75,075
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	94 —
Id. 5 % 1936	93,575
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	100,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,95
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99 —
Id. 5 % convertiti 1951	100,925

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione e cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 3 maggio 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,78
1 franco svizzero	» 145,50

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

DIREZIONE GENERALE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Situazione al 31 dicembre 1948 del Monte pensioni per gli insegnanti elementari

ATTIVO

1. Numerario in cassa	L.	255.354,96
2. Credito in conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	791.770.713,29
3. Credito in conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato	»	2.129.647.316,43
4. Titoli di Stato, consistenza	»	1.512.494.288,68
5. Titoli garantiti dallo Stato, consistenza	»	1.746.778.170 —
6. Capitale vigente dei prestiti a province e a comuni ceduti al Monte dalla Cassa depositi e prestiti	»	43.172.405,95
7. Conto corrente della Cassa depositi e prestiti per mutui alle Cooperative edilizie (capitale) ai sensi del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201	»	—
8. Credito in conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui diretti ad enti (capitale) ai sensi del R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064	»	649.823.689,16
9. Conto corrente per mutuo all'I. N. C. I. S. ai sensi del R. decreto 3 agosto 1928, n. 2000	»	1.424.492,42
10. Credito per contributi da riscuotere	»	3.572.137.615,71
11. Crediti per interessi da riscuotere: sui titoli di Stato	»	28.245.846,84
sui titoli garantiti dallo Stato	»	18.767.217,30
sui prestiti ceduti al Monte dalla Cassa depositi e prestiti	»	1.704.579,95
sul conto corrente per mutui alle Cooperative edilizie ai sensi del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201	»	—
sui prestiti concessi agli enti vari R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064	»	31.525.250,47
sul mutuo concesso all'I. N. C. I. S. ai sensi del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 2000	»	156.156,84
12. Mobili	»	1 —
13. Credito verso terzi per ordini di riscossione da introitare	»	48.087.583,67
14. Credito verso il Ministero della Pubblica Istruzione per pensioni inerenti al cessato regime austro-ungarico e relativi interessi e quote spese	»	31.945.337,95
15. Credito verso lo Stato per quote a suo carico sulle pensioni e indennità conferite dal Monte	»	131.190.234,53
16. Credito verso il Tesoro per caroviveri anticipato per suo conto ai pensionati	»	326.795.700 —
17. Credito verso Enti per quote di pensioni e caroviveri	»	67.127 915 —
18. Credito verso altri Istituti di Previdenza	»	481.144.534 —
	L.	11.614.194.404,15

PASSIVO

1. Debito verso il Tesoro dello Stato per pagamenti effettuati dalle Sezioni di Tesoreria provinciale, da rimborsare	L.	2.128.372.974,99
2. Debito verso terzi per mandati di pagamento rimasti inestinti	»	4.067.081,86
3. Debito verso terzi per versamenti volontari	»	8.000.145,33
4. Debito verso pensionati per assegni vitalizi netti rimasti da pagare	»	60.600.716,19
5. Spese d'amministrazione rimaste da pagare	»	72.207.129,26
6. Imposta di ricchezza mobile, complementare e tassa di bollo dovute all'Erario	»	1.215.875,13
7. Debito verso lo Stato per quote di pensioni e indennità conferite per conto del Monte	»	127.702.226,54
8. Debito verso Sezioni di Tesoreria per somme versate in più in confronto di quelle riscosse	»	—
9. Debito verso l'Istituto Nazionale degli Orfani dei maestri elementari per interessi sui contributi indebitamente riscossi dal Monte	»	200.000 —
10. Patrimonio netto	»	9.211.828.254,85
	L.	11.614.194.404,15

Situazione al 31 dicembre 1948 dell'Istituto nazionale «Margherita di Savoia» per gli orfani degli insegnanti elementari

ATTIVO

1. Numerario in cassa	L.	1.152.320,05
2. Credito in conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	79.146.367,03
3. Credito in conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato	»	106.301.268,35
4. Titoli di Stato - Consistenza	»	374.559,10
5. Capitale vigente dei prestiti a provincie e a comuni ceduti dalla Cassa depositi e prestiti	»	99.167,19
6. Credito per interessi da riscuotere sui titoli di Stato	»	9.780,48
7. Immobili urbani costruiti in Fano e relativo arredamento	»	20.462.876,28
8. Credito verso terzi per ordini rimasti da introitare	»	2.303.326,28
9. Mobili	»	1 —
	L.	209.849.665,76

PASSIVO

1. Debito verso il Tesoro dello Stato per pagamenti effettuati dalle Sezioni di tesoreria rimasti da rimborsare	L.	90.989.292,40
2. Debito verso terzi per mandati di pagamento rimasti inestinti	»	8.663.926,84
3. Mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti all'Istituto nazionale per gli orfani degli insegnanti con vincolo di usufrutto	»	42.384,77
4. Debiti diversi	»	—
5. Debito verso l'Erario per imposta di ricchezza mobile, complementare e tasse di bollo	»	—
6. Patrimonio netto	»	110.154.061,75
	L.	209.849.665,76

Situazione al 31 dicembre 1948 della Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari

ATTIVO

1. Numerario in cassa		L.	535.223,91
2. Credito in conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato		»	—
3. Credito in conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato		»	603.686.192,59
4. Titoli di Stato consistenza		»	309.713.817,39
5. Titoli garantiti dallo Stato, consistenza		»	19.890.350 —
6. Capitale vigente dei prestiti a comuni e a provincie ceduti alla Cassa di previdenza sanitari dalla Cassa depositi e prestiti		»	17.607.726,32
7. Credito in conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui ad Enti ai sensi del R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064		»	138.372.397,58
8. Crediti verso Enti per contributi e quote a carico da riscuotere	51.611.644,43 3.382.373,50	»	54.994.017,93
9. Credito verso il Tesoro per contributo (D. L. 30 giugno 1946, n. 160) e sussidio governativo (R. D. L. 30 giugno 1932, n. 824)		»	—
10. Crediti per interessi da riscuotere: sui titoli di Stato		»	6.037.209,58
sui titoli garantiti dallo Stato		»	421.118,63
sul conto corrente mutui ad Enti		»	6.531.343,64
sui prestiti ceduti dalla Cassa Depositi e Prestiti		»	746 735,19
11. Mobilio		»	1 —
12. Credito verso terzi per ordini di riscossione da introitare		»	26.630.287,90
13. Credito verso il Tesoro per caro pane pagato per suo conto		»	35.595.040 —
		L.	1.220.761.461,66

PASSIVO

1. Debito verso il Tesoro dello Stato per pagamenti effettuati dalle Sezioni di Tesoreria provinciale, da rimborsare	L.	603.347.636,44
2. Debito verso terzi per mandati di pagamento rimasti inestinti	»	2.022.694,50
3. Debito verso terzi per versamenti volontari e relativi interessi	»	895.469,96
4. Debito verso pensionati per assegni vitalizi netti rimasti da pagare	»	95.792.524,98
5. Debito per spese d'amministrazione rimaste da pagare	»	9.658.020,26
6. Debito verso il Monte pensioni insegnanti elementari	»	402.587.183 —
7. Debito verso l'Erario per imposte di ricchezza mobile, complementare e tasse di bollo	»	948.550,12
8. Patrimonio netto	»	105.509.382,40
	L.	1.220.761.461,66

Situazione al 31 dicembre 1948 della Cassa di previdenza del personale tecnico aggiunto del catasto e dei servizi tecnici di finanza (stralcio)

ATTIVO

1. Numerario in cassa	L.	133.397,52
2. Credito in conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	6.138.049,51
3. Credito in conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato	»	853.880,16
4. Titoli di Stato, consistenza	»	10.476.464,94
5. Titoli garantiti dallo Stato, consistenza	»	296.000 —
6. Capitale vigente dei prestiti ceduti alla Cassa di previdenza personale catastale dalla Cassa depositi e prestiti	»	456.763,67
7. Credito in conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui diretti ad Enti ai sensi del decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064	»	277.374,96
8. Crediti per interessi da riscuotere: sui titoli di Stato	»	260.851,83
sui prestiti ceduti all'Istituto dalla Cassa depositi e prestiti	»	12.556,76
sui mutui ceduti dalla Cassa depositi e prestiti	»	18.134,52
sui titoli garantiti dallo Stato	»	5.677,50
9. Mobili	»	1 —
10. Crediti verso terzi per ordini di riscossione da introitare	»	14.280 —
	L.	18.943.432,77

PASSIVO

1. Debiti verso il Tesoro dello Stato per pagamenti effettuati dalle Sezioni di tesoreria provinciale, da rimborsare	L.	91.177,22
2. Debito verso terzi per mandati di pagamento rimasti inestinti	»	16.501,98
3. Debito verso l'Erario per imposte di ricchezza mobile, complementare e bollo	»	52,75
4. Spese d'amministrazione rimaste da pagare	»	93.509,37
5. Debito per ritenute e garanzie di lavori	»	39.590,84
6. Patrimonio netto	»	18.702.600,61
	L.	18.943.432,77

Situazione al 31 dicembre 1948 della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali

ATTIVO

1. Numerario in cassa	L.	1.273.863,41
2. Credito in conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	2.081.509.485,11
3. Conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato	»	1.129.324.360,85
4. Titoli di Stato, consistenza	»	1.578.824.387,89
5. Titoli garantiti dallo Stato, consistenza	»	847.224.750 —
6. Capitale vigente dei prestiti a comuni e a provincie ceduti alla Cassa di previdenza impiegati Enti locali dalla Cassa depositi e prestiti	»	17.799.418,39
7. Credito in conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui ad Enti (capitale) ai sensi del Decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064	»	254.394.903,51
8. Credito verso Enti per contributi da riscuotere	»	403.186.886,82
9. Crediti per interessi da riscuotere: su titoli di Stato	»	45.210.851,25
sui titoli garantiti dallo Stato	»	18.200.314,75
sul conto corrente per mutui diretti agli Enti (R. decreto legge 13 giugno 1926, n. 1064)	»	11.781.470,23
sui prestiti ceduti all'Istituto, dalla Cassa depositi e prestiti (Delegazioni)	»	743.772,95
10. Credito verso la Cassa Previdenza Ufficiali Giudiziari ed altri Istituti di Previdenza	»	—
11. Mobili	»	1 —
12. Crediti verso terzi per ordini di riscossione da introitare	»	319.994.121,12
13. Credito verso lo Stato per contributo dello Stato da riscuotere ai sensi del decreto-legislativo 6 febbraio 1945, n. 160	»	—
14. Credito verso il Tesoro per indennità caro-pane.	»	65.337.400 —
15. Credito per quote a carico di Enti da riscuotere e caro-viveri relativo	»	9.036.445,31
16. Crediti diversi	»	100.000 —
	L.	6.783.942.432,59

PASSIVO

1. Debito verso il Tesoro dello Stato per pagamenti effettuati dalle Sezioni di Tesoreria provinciale, da rimborsare	L.	1.127.487.328,71
2. Debito verso terzi per mandati di pagamento rimasti inestinti	»	27.344.781,73
3. Debito verso terzi per versamenti volontari e interessi	»	3.513.173,54
4. Debito verso terzi per assegni vitalizi netti rimasti da pagare	»	59.956.183,78
5. Spese d'amministrazione rimaste da pagare	»	30.051.882,87
6. Debito verso l'Erario per imposte di ricchezza mobile, complementare e bollo	»	634.081,67
7. Debiti diversi	»	—
8. Patrimonio netto	»	5.534.955.000,29
	L.	6.783.942.432,59

Situazione al 31 dicembre 1948 della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali

ATTIVO

1. Numerario in cassa	L.	490.654,26
2. Credito in conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	2.016.129.093,06
3. Credito in conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato	»	1.585.400.639,51
4. Titoli di Stato, consistenza	»	1.576.647.070,33
5. Titoli garantiti dallo Stato, consistenza	»	856.423.550 —
6. Capitale vigente dei prestiti a comuni e a provincie ceduti alla Cassa previdenza salariati enti locali dalla Cassa depositi e prestiti	»	12.410.260,31
7. Credito in conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui diretti ad Enti (capitale) ai sensi del R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064	»	234.148.855,24
8. Credito verso l'E. N. I. C. per capitale dato in prestito	»	294.971.231,90
9. Credito verso Enti per contributi da riscuotere	»	444.165.834,61
10. Credito verso Enti per quote a carico e carovita da riscuotere	»	28.119.987,67
11. Crediti per interessi da riscuotere: sui titoli di Stato	»	43.886.605,62
sui titoli garantiti dallo Stato	»	18.411.602,50
sul conto corrente per mutui diretti agli Enti	»	11.071.391,22
sui prestiti ceduti all'Istituto dalla Cassa depositi e prestiti	»	535.360,06
12. Mobili	»	1 —
13. Credito verso il Tesoro per indennità caro-pane da riscuotere.	»	86.544.500 —
14. Credito verso terzi per ordini di riscossione da introitare	»	336.187.541,31
15. Credito verso la Cassa Sanitari	»	—
16. Credito verso Istituti di Previdenza per spese d'Amministrazione	»	13.863.185,92
17. Credito verso lo Stato per contributo rimasto da riscuotere (D.L.L. 6 febbraio 1945, n. 160) e art. 11 D. L. 3 settembre 1946 n. 143.	»	—
18. Debitori diversi.	»	—
	L.	7.678.407.364,52

PASSIVO

1.	Debito verso il Tesoro dello Stato per pagamenti effettuati dalle Sezioni di Tesoreria provinciale da rimborsare	L.	1.582.450.369,10
2.	Debito verso terzi per mandati di pagamento rimasti inestinti	»	71.076.512,33
3.	Debito verso terzi per versamenti volontari	»	2.547.076,97
4.	Debito verso pensionati per assegni vitalizi netti rimasti da pagare	»	61.361.766,45
5.	Spese d'amministrazione rimaste da pagare	»	47.795.066,53
6.	Debito verso l'Erario per imposte di ricchezza mobile, Complementare e bollo	»	652.924,13
7.	Patrimonio netto	»	5.912.523.649,01
		L.	7.678.407.364,52

Situazione al 31 dicembre 1948 della Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari

ATTIVO

1.	Numerario in cassa	L.	352.866,06
2.	Credito in conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	—
3.	Credito in conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato	»	63.190.601,78
4.	Titoli di Stato, consistenza	»	33.157.946,37
5.	Titoli garantiti dallo Stato, consistenza	»	595.800 —
6.	Capitale vigente dei prestiti a comuni e a provincie ceduti alla Cassa previdenza ufficiali giudiziari dalla Cassa depositi e prestiti	»	1.287.723,36
7.	Credito in conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui diretti ad Enti (capitale) ai sensi del R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064	»	12.945.129,16
8.	Crediti verso Enti per contributi da riscuotere	»	2.609.782,28
9.	Credito verso il Ministero di Grazia e Giustizia ai sensi dell'art. 50 del R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 2312 e quota integrativa campagna di guerra	»	30.794.458,38
10.	Credito verso il Tesoro per contributo ordinario (art. 7 D. L. L. 6 febbraio 1946, n. 160)	»	—
11.	Crediti per interessi da riscuotere: sui titoli di Stato	»	816.701,74
	sui titoli garantiti dallo Stato	»	11.302,25
	sul conto corrente per mutui diretti agli Enti	»	587.121,34
	sui prestiti ceduti all'Istituto dalla Cassa depositi e prestiti	»	51.916,83
12.	Mobili	»	1 —
13.	Crediti verso terzi per ordini di riscossione da introitare	»	2.484.295,84
14.	Credito verso il Tesoro per caro-pane pagato per suo conto	»	5.179.928 —
15.	Deficit patrimoniale	»	10.008.810,41
		L.	164.074.384,80

PASSIVO

1.	Debito verso il Tesoro dello Stato per pagamenti effettuati dalle Sezioni di Tesoreria provinciale, da rimborsare	L.	63.148.445,22
2.	Debito verso pensionati per assegni vitalizi netti rimasti da pagare	»	20.614.445,76
3.	Debito verso terzi per versamenti volontari	»	284.957,33
4.	Capitali riservati (art. 14 regolamento 12 luglio 1934, n. 2312)	»	—
5.	Debito verso terzi per mandati di pagamento rimasti inestinti	»	36.317,43
6.	Debito verso l'Erario per imposte di ricchezza mobile, complementare e bollo	»	125.988,99
7.	Debiti per spese d'amministrazione rimaste da pagare	»	59.329,66
8.	Debiti verso il Monte pensione insegnanti elementari	»	1.247.549,41
9.	Patrimonio netto	»	78.557.351 —
		L.	164.074.384,80

Il direttore della ragioneria: G. Balì — *Il direttore generale:* Del Vecchio

(1378)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 27 dicembre 1949, con il quale è stata istituita nella provincia di Benevento, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 gennaio 1950, n. 20:

a pag. 300, 1ª colonna, il nome del membro rappresentante i lavoratori nella Commissione stessa, erroneamente indicato in « Zoppoli Ezio » deve intendersi rettificato in « Zoppoli Ettore ».

(1713)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 30 marzo 1950 concernente il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali, nazionali e interprovinciali autorizzate per l'anno 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 7 aprile 1950, n. 82:

le date « 25-30 agosto », riferibili alla XI Fiera di Foggia, debbono intendersi rettificate in « *25-30 maggio* »;

le date « 6-7 settembre », riferibili alla IV Fiera campionaria di Pordenone, debbono intendersi rettificate « *6-17 settembre* ».

(1631)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Viterbo.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Viterbo in data 30 giugno 1947, n. 10082, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso la sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Viterbo;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Viterbo.
La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
dott. Inigo Tosaroni, vice prefetto.

Membri:
prof. Vittorio Puntoni;
prof. Guido Bargellini;
prof. Francesco Di Stefano, dell'Istituto super. di sanità;
dott. Bruno Rossi.

Segretario:
dott. Domenico Berni.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Roma.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Viterbo.

Roma, addì 15 marzo 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1604)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per esami a venti posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 176 e relativo regolamento 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 834, che modifica la legge 2 giugno 1927, numero 862;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 835, che approva il regolamento per il concorso di ammissione nella carriera diplomatico-consolare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1950, n. 33, che modifica il regolamento degli esami di concorso per l'ammissione alla carriera diplomatico-consolare;
Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;
Viste le lettere di autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 66497/12106.2.3.1/1.3.1 del 16 maggio 1946 e n. 39234/12106.2.3.7/1.3.1 del 12 maggio 1949;

Determina:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venti posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare.

Art. 2.

La domanda di ammissione, su carta da bollo da L. 32, sottoscritta dall'aspirante, diretta al Ministro per gli affari esteri e corredata dei documenti prescritti, deve essere fatta pervenire al Ministero degli affari esteri (Direzione generale del personale Ufficio 1°) entro il termine di mesi due dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.
Agli effetti del termine suindicato la data in arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data appostovi dal competente ufficio del Ministero.
La domanda deve indicare tassativamente nell'ordine: cognome, nome, paternità, maternità, data e luogo di nascita (e, se ammogliato, cognome, nome, paternità, maternità, data e luogo di nascita della consorte), titolo di studio, qualifica di reduce o assimilato (se posseduta), residenza dell'aspirante e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e che gli siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti presentati. Gli aspiranti residenti all'estero dovranno altresì indicare il loro ultimo domicilio in Italia e, se coniugati, l'ultimo domicilio in Italia o all'estero della consorte.
I documenti nello stesso ordine di cui al successivo art. 3, progressivamente contraddistinti dal numero (segnato a lapis in alto a destra) corrispondente a quello dei relativi paragrafi dell'articolo predetto, dovranno tutti pervenire unitamente alla domanda.
Gli aspiranti residenti all'estero e quelli che dimostrino di essere sotto le armi potranno trasmettere, nel prescritto termine di mesi due, la sola domanda di ammissione al concorso, corredata dei dati prescritti, salvo a produrre, anche separatamente, i documenti richiesti entro il termine di mesi tre dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.
Gli aspiranti dovranno quindi specificare le lingue estere nelle quali desiderano sostenere la prova facoltativa di esame sia scritta che orale o soltanto orale, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 23 gennaio 1950, n. 33.
Gli aspiranti dovranno altresì indicare se abbiano partecipato ad altri concorsi presso l'Amministrazione degli affari esteri, specificandone, in caso affermativo, la data e il risultato.
Gli aspiranti dovranno infine dichiarare se siano pendenti nei loro confronti procedimenti penali presso autorità giudiziarie di qualsiasi grado italiane e estere, specificandone, in caso affermativo, la natura e l'eventuale esito, qualora esso non risulti annotato nel certificato di cui al n. 6 dell'art. 3 del presente bando.
Le domande giunte dopo il termine stabilito, ovvero sfornite anche di uno solo dei documenti prescritti o non redatte in conformità a quanto sopra prescritto o contenenti dichiarazioni non conformi al vero non saranno prese in considerazione, determinando l'automatica esclusione dell'aspirante dal concorso.
Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione del titolo originale di studio.

Art. 3.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti tutti in lingua italiana:
1. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40 debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato ha, alla data del presente bando, compiuto l'età di 21 anni e non superata quella di anni 30.
Il detto limite massimo di età è elevato di 5 anni:
a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;
b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943, e per i combattenti della guerra di liberazione;
c) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico.

Tale limite è poi elevato a 39 anni a norma delle disposizioni in vigore:

d) per i mutilati od invalidi per i fatti d'arme avvenuti dal 3 ottobre 1935 in Africa orientale o per le operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra, che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni;

e) per coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) del presente articolo purchè risultino decorati al valore militare, o promossi per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati di:

g) due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente bando;

h) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti del limite di età di cui alle lettere da a) ad h) sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente l'aspirante non superi i 45 anni.

Tutti i predetti limiti massimi di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per detti concorrenti il limite massimo di anni 45 in base all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

2. Originale (Lit. 32 di bollo) o copia autenticata da un notaio (Lit. 40) e debitamente legalizzata della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio conseguita presso un Ateneo dello Stato italiano, ovvero titoli i quali in base alle disposizioni legislative vigenti siano considerati equipollenti alle lauree suddette.

Al presente concorso giusta l'art. 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 834, potranno essere ammessi anche quegli aspiranti che siano in possesso della laurea in scienze coloniali rilasciata dall'Istituto superiore orientale di Napoli.

Qualora il titolo originale di studio non sia ancora stato rilasciato, l'aspirante potrà produrre un certificato universitario dal quale risulti la natura della laurea e la data del conseguimento.

3. Certificato di data non anteriore a quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando e su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

4. Stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato.

5. Certificato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, di data non anteriore a quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 60 di data non anteriore a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando, debitamente legalizzato.

Se l'aspirante sia nato all'estero il certificato sarà rilasciato dall'Ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica in Roma.

7. Certificato su carta da bollo da L. 24 di buona condotta civile e morale da rilasciarsi dal sindaco dell'ultimo Comune ove l'aspirante risieda da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore altro certificato dei sindaci dei Comuni ove l'aspirante ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

Tali certificati, debitamente legalizzati, dovranno essere di data non anteriore a quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando.

8. Certificato medico su carta da bollo da L. 24 di data non anteriore a quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche a meno che queste derivino da ragioni di guerra, nel quale caso occorre che non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira.

Non sono validi i certificati rilasciati da medici condotti, che non rivestano la qualifica (da menzionare espressamente), di ufficiale sanitario, o da liberi professionisti.

La firma dell'ufficiale sanitario civile deve essere legalizzata dalle autorità comunali e prefettizie competenti e quella dei sanitari militari vidimata dall'autorità militare superiore.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre gli aspiranti alla visita di un sanitario di sua fiducia.

9. *Documento rilasciato dalla competente autorità militare* (L. 40 di bollo sul primo foglio, L. 32 sui successivi) contenente tutti i dati occorrenti a comprovare la precisa posizione militare dell'aspirante.

Qualora la detta autorità non sia in grado di rilasciare entro il termine previsto il documento di cui sopra, sarà sufficiente presentare una dichiarazione emanata dalla stessa autorità nella quale si attesti che il documento richiesto è in corso di rilascio.

Coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del numero 1 del presente articolo presenteranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa (L. 24 di bollo) ai sensi della circolare n. 957 del giornale militare ufficiale del 1936. Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della (guerra di liberazione, gli aspiranti che abbiano appartenuto o appartengano all'Esercito dovranno produrre la dichiarazione prevista dalle circolari 15 e 26 maggio 1942 rispettivamente numeri 33000-1 e 35000-1 dello Stato Maggiore dell'Esercito e successive modificazioni.

Coloro che abbiano appartenuto o appartengano alla Marina od all'Aeronautica dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957, dello Stato Maggiore della Marina e dalla circolare 1° luglio 1942, n. 24920, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, e successive modificazioni.

Gli appartenenti alle categorie benemeriti della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Gli aspiranti mutilati o invalidi di cui alla lettera d) del presente articolo, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 3 ottobre 1935 in Africa orientale o rispettivamente dei caduti o degli invalidi, anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione do-

vranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre dell'aspirante, oppure con certificato su carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Le dichiarazioni di cui al primo e successivi capoversi del presente comma potranno essere prodotte fino a dieci giorni prima dell'inizio delle prove orali.

10. Una fotografia (incollata su un foglio di carta da bollo da L. 32) firmata dall'aspirante in modo leggibile sul lato anteriore e debitamente autenticata da un notaio, unitamente alla firma.

Per i certificati del sindaco di Roma e del cancelliere del Tribunale o segretario della Procura della Repubblica di Roma non occorrono legalizzazioni.

Gli aspiranti che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo e gli ufficiali delle Forze armate *in s.p.e.* ed i sottufficiali di carriera possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 8, 9 e 10 del presente articolo insieme ad una copia autentica del loro stato di servizio (L. 40 di bollo sul primo foglio, L. 32 sui successivi) di data non anteriore a quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando, comprovando con apposita attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono di non essere stati sottoposti nè di esserlo attualmente a procedimento penale o disciplinare e di avere riportato nell'ultimo quinquennio la qualifica di « distinto » o corrispondente. Anche detta attestazione dovrà essere di data non anteriore a quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando.

Analoga attestazione in carta da bollo da L. 24 in aggiunta a tutti i documenti prescritti e in data non anteriore a quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando, dovrà produrre anche il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed il personale salariato non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, integrato con gli estremi della autorizzazione alla assunzione in servizio straordinario, nonchè con la indicazione del periodo e della natura del servizio prestato.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età che gli aspiranti debbono avere alla data del presente bando, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 4.

Le ammissioni degli aspiranti al concorso saranno stabilite dal Ministro con giudizio insindacabile.

Art. 5.

Il concorso si svolgerà mediante esami secondo le norme stabilite dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 835, modificato, per quanto riguarda gli esami di lingue, dal decreto Presidenziale del 23 gennaio 1950, n. 33.

Gli esami verteranno sul programma di cui al decreto Ministeriale in pari data, allegato al presente decreto, e consisteranno in sei prove scritte ed una orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

a) storia moderna e contemporanea (dai Trattati di Westfalia);
b) economia politica;
c) diritto internazionale pubblico e privato:
d) diritto privato;
e) lingua francese;
f) lingua inglese.

La prova orale verte sulle materie che formano oggetto delle prove scritte e inoltre sulle seguenti:

a) diritto costituzionale ed amministrativo italiano e nozioni sulle costituzioni dei principali Stati;
b) elementi di scienza delle finanze e di statistica;
c) geografia economica.

Art. 6.

I candidati hanno quattro ore di tempo per svolgere i temi di lingue e otto per gli altri.

Le prove scritte di lingue estere sia obbligatorie che facoltative consistono in una traduzione dall'italiano senza l'uso del vocabolario.

In aggiunta alle lingue francese e inglese, il candidato può chiedere di essere sottoposto alla prova scritta e orale o soltanto orale per le seguenti altre lingue: tedesca, russa, spagnola e araba, nonchè alla sola prova orale di qualsiasi altra lingua.

Quando il voto riportato dal candidato alla prova orale raggiunga la sufficienza, la Commissione può, per l'insieme delle prove facoltative di lingue, scritte e orali, aggiungere a tale voto, espresso in ottantesimi, 8 punti complessivi, la cui ripartizione è regolata dall'art. 2 del decreto Presidenziale 23 gennaio 1950, n. 33.

La prova orale dura complessivamente non meno di un'ora.

Le prove scritte saranno tenute in giorni consecutivi, non compresi quelli festivi.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di documento di identificazione personale.

Art. 7.

Oltre alla notificazione individuale, almeno otto giorni prima dell'inizio degli esami sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del nome e cognome degli aspiranti ammessi al concorso, nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Nell'interesse della predisposizione delle aule e del materiale per le prove scritte d'esame, il Ministero all'atto della notificazione individuale potrà invitare i candidati a confermare la loro intenzione di partecipare al concorso.

Art. 8.

I candidati dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di punti si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive modificazioni, nonchè quelle del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

La graduatoria dei vincitori sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. Il candidato è considerato non idoneo pure nel caso in cui si sia ritirato dopo aver portato a compimento anche una sola prova scritta senza aver conseguito la votazione richiesta per l'ammissione alla prova orale.

Art. 9.

Ai dipendenti non di ruolo del Ministero degli affari esteri che abbiano prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito e che siano muniti del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti è riservato, qualora conseguano la idoneità, un sesto dei posti messi a concorso, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 10.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 marzo 1950

Il Ministro: SFORZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1950
Registro n. 17, *foglio n.* 249. — BARNABA

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 2 giugno 1927, n. 862, e successive modificazioni;

Visto il decreto 22 aprile 1932, n. 608, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 835;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1950, n. 33;

Decreta:

Il programma delle materie di esame per l'ammissione alla carriera diplomatico-consolare è stabilito come nell'annessa tabella.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 marzo 1950

Il Ministro: SFORZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1950
Registro n. 17, foglio n. 250. — BARNABA

PROGRAMMA DELLE MATERIE DI ESAME

I.

DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO E PRIVATO.

Principî generali del diritto internazionale pubblico, diritto internazionale amministrativo, diritto internazionale privato, diritto processuale civile internazionale, diritto penale e processuale penale internazionale.

II.

DIRITTO PUBBLICO ITALIANO
E CENNI SULLE COSTITUZIONI DEI PRINCIPALI STATI

Principî generali e istituti fondamentali del diritto costituzionale e amministrativo italiano e caratteristiche degli ordinamenti costituzionali dei principali Stati.

III.

DIRITTO PRIVATO.

1. — Nozione e fondamento del diritto. Diritto e morale Diritto oggettivo Diritto soggettivo Acquisto, modificazione ed estensione dei diritti soggettivi.

2. — Il diritto delle persone. La persona fisica. Gli status personae. Gli istituti di tutela e di assistenza della persona fisica. Le persone giuridiche Le associazioni non riconosciute La famiglia. Diritti patrimoniali nella famiglia. Il matrimonio. La filiazione.

3. — Negozio giuridico. Specie ed elementi del negozio giuridico. Formazione e manifestazione della volontà negoziale. L'oggetto, la causa e la forma del negozio giuridico. Gli elementi accidentali del negozio giuridico Nullità, annullabilità, risoluzione e rescissione del negozio giuridico. Prescrizione e decadenza.

4. — I diritti reali e le loro distinzioni Le cose. Nozione, classificazioni e distinzioni delle cose Nozioni sui singoli diritti reali.

5. — Il diritto delle obbligazioni. Natura ed elementi della obbligazione. Nascita, modificazione soggettiva ed oggettiva, estinzione dell'obbligazione Il contratto: nozione, elementi, effetti. Nozioni sulle categorie dei contratti.

6. — Il diritto delle successioni. Fondamento, concetto e presupposti della successione a causa di morte La successione legittima: capacità di succedere e diritto di rappresentazione Ordini dei successori legittimi La successione testamentaria· capacità di testare e di ricevere per testamento; limiti alla libertà di disporre del testamento. Concetto, caratteri, forme e specie del testamento. Contenuto del testamento Revoca ed l'efficacia delle disposizioni testamentarie - Esecutori testamentari.

IV.

ECONOMIA POLITICA
ELEMENTI DI SCIENZA DELLE FINANZE E STATISTICA.

1. — La determinazione della condotta dei singoli soggetti economici. Utilità e produttività. Il principio marginale come espressione del principio del minimo mezzo. Sua formulazione nei diversi settori del consumo, della produzione, del lavoro, del risparmio, degli investimenti. Sue conseguenze con particolare riguardo alla teoria dell'impresa ed all'analisi dei costi di produzione. La domanda e l'offerta.

2. — La formazione dei prezzi in una economia di mercato. Prezzi di concorrenza e prezzi di monopolio. La teoria generale dell'equilibrio economico. Il movimento ciclico dei prezzi nel processo di livellamento della produzione al consumo. La speculazione. Il saggio naturale di interesse. Le diverse fasi del ciclo economico.

3. — I prezzi politici. I vincoli alla libertà di commercio e la disciplina della produzione. La economia programmatica. La funzione del Ministero della produzione in una collettività socialista. Significato, ragioni e limiti delle libertà economiche; loro relazioni con le libertà politiche.

4. — La moneta. Moneta legale e moneta bancaria. La circolazione monetaria e le condizioni che la determinano in un sistema monetario ancorato all'oro. La manovra del saggio dello sconto. Il corso forzoso e la moneta manovrata. La teoria quantitativa. Il saggio di interesse reale. Inflazione e deflazione. Loro riflessi nella struttura del sistema economico. La politica monetaria ed il processo secolare di svalutazione della moneta.

5. — Il mercato finanziario. Titoli di Stato e garantiti dallo Stato. Titoli industriali: azioni e obbligazioni. Piano di ammortamento delle obbligazioni. Le società per azioni. Il bilancio sociale e la determinazione del dividendo. Il principio della capitalizzazione dei redditi e le fluttuazioni delle quotazioni di borsa. Calcolo del rendimento. Operazioni sui titoli. Gli investimenti mobiliari.

6. — Le diverse funzioni con cui i singoli soggetti economici collaborano al processo produttivo. Loro rendimento e loro rimunerazione: le quattro categorie del salario, dell'interesse, della rendita, del profitto. Le diseguaglianze sociali. Redditi guadagnati e redditi consumati. La curva paretiana dei redditi.

7. — Il commercio internazionale. Costi comparati e bilancia dei pagamenti. Cambi esteri. Loro mutue dipendenze e loro determinazione in regime di libertà di commercio. Funzione del saggio di interesse nel processo di livellamento dei prezzi nel mercato internazionale. La disciplina del commercio estero. Trattati di commercio. I dazi protettori. La politica dei contingentamenti e la depressione del commercio mondiale. Esame critico del sistema del clearing.

8. — La popolazione. Esame critico della dottrina di Malthus. Le leggi teoriche del movimento della popolazione. Loro espressione nella curva logistica. Verifiche sperimentali. La pressione demografica. I movimenti migratori. L'attuale fase dello sviluppo della popolazione nei diversi paesi di Europa e di America.

9. — Il sistema tributario italiano. Esame critico della sua struttura. Cifre relative alle principali imposte. La pressione tributaria: sua distribuzione. Imposta progressiva. Le imposte straordinarie. I tributi e la pubblica ricchezza.

10. — Il debito pubblico italiano. Suo sviluppo negli ultimi 30 anni. Il processo naturale del suo ammortamento. Il debito fluttuante. Analisi del conto mensile del Tesoro.

11. — Concetto e definizione della statistica. Procedimenti del metodo statistico. Rilevazione dei dati. Serie statistiche. Medie. Indici. Rappresentazioni grafiche. Interpolazione ed estrapolazione. Interpretazione dei risultati. Correlazione. Movimenti tendenziali e ciclici. Applicazione del metodo statistico nell'economia politica, nella scienza delle finanze, nella geografia. Fonti statistiche italiane. Dati statistici sommari relativi all'Italia.

V.

STORIA

1. — L'Europa dopo il 1648. Influenza del nuovo assetto politico europeo sul carattere delle relazioni giuridico-internazionali. Primato francese e coalizioni anti-francesi.

2. — Caratteri e significato della prima e della seconda rivoluzione inglese. Loro ripercussioni nella cultura e nella vita europea.

3. — Vicende politico-diplomatiche dell'Europa del Nord e dell'Oriente europeo nel secolo XVIII.

4. — Le guerre di succession e loro conseguenze, il « rovesciamento delle alleanze » e l'ascesa della Prussia durante il regno di Federico II.

5. — Gli orientamenti spirituali più caratteristici del secolo XVIII (razionalismo, illuminismo, enciclopedismo, ecc.) e le riforme principesche con particolare riguardo all'Italia.

6. — La rivoluzione delle colonie inglesi d'America: compenetrazione di idee e collaborazione di uomini tra i due mondi.

7. — La Rivoluzione francese nella sua preparazione spirituale, nelle forme politico-sociali interne, nelle sue ripercussioni internazionali.
8. — Napoleone e il nuovo tentativo di egemonia francese.
9. — L'Italia durante il periodo rivoluzionario e napoleonico: assetto interno, maturazione della coscienza nazionale, il « problema europeo » dell'Italia.
10. — Il Congresso di Vienna e la « Restaurazione ». Aspetti positivi e negativi del riordinamento europeo.
11. — La « religione della libertà » e i grandi movimenti politici e nazionali del primo trentennio del secolo XIX: Spagna, America Latina, Italia, Grecia, Francia, Belgio, Polonia e paesi germanici, ecc.
12. — La crisi europea del 1848: la catastrofe della « monarchia borghese » in Francia e le sue ripercussioni sulle aspirazioni politiche sociali e nazionali dell'Europa.
13. — Il 1848-49 in Italia: preparazione remota, aspirazioni ideali, correnti politiche, esplosione rivoluzionaria; guerra regia e guerra di popolo. La diplomazia europea e l'Italia.
14. — Verso l'egemonia piemontese in Italia. L'opera di Cavour nel campo interno e in quello internazionale.
15. — La formazione del Regno d'Italia e l'opera dei successori di Cavour di fronte ai nuovi problemi: isolamento internazionale e difficoltà interne.
16. — Dal Regno di Prussia all'Impero germanico. La Triplice Alleanza.
17. — Il secondo impero francese nella sua politica interna ed estera. L'avvento della « terza repubblica ». La Triplice Intesa.
18. — L'Inghilterra nel secolo XIX: progresso interno, trasformazione dell'assetto imperiale. Politica internazionale.
19. — Russia ed Austria di fronte ai problemi orientali ed a quelli delle nazionalità: dalla pace di Parigi a quella di Portsmouth.
20. — Gli Stati Uniti d'America: la guerra di successione, il consolidamento interno, l'espansione internazionale. La scomparsa della Spagna come potenza coloniale americana.
21. — Il colonialismo europeo nelle sue ragioni e nelle sue fasi principali. L'espansione italiana in Africa dall'insediamento ad Assab alla prima pace di Losanna.
22. — La vita economica e sociale dalla metà del secolo XIX alla prima guerra mondiale. Aspirazioni, dottrine, tentativi di realizzazione: socialismo, comunismo, nazionalismo, imperialismo, ecc.
23. — L'Estremo Oriente e la politica europea ed americana.
24. — Verso la prima guerra mondiale: problemi internazionali e questioni interne dei maggiori Stati di Europa; teorie politiche in contrasto (irredentismo, pangermanismo, panslavismo, ecc.). Da Algesiras alle guerre balcaniche.
25. — La prima guerra mondiale e i suoi elementi e momenti diplomatici più importanti. La pace di Versaglia e la Società delle Nazioni.
26. — L'Italia nella prima guerra mondiale: ragioni, caratteri e fini del suo intervento; l'azione politico-diplomatica del governo italiano di fronte al conflitto. Dalla pace di St. Germain al Trattato di Rapallo.
27. — Il crollo dell'Impero asburgico e i problemi della successione: la Piccola Intesa.
28. — La rivoluzione russa: formazione, consolidamento ed espansione dell'U.R.S.S.
29. — L'Europa tra il 1919 e il 1939: principali Convegni ed Accordi internazionali.
30. — Gli Stati Uniti d'America dall'isolazionismo all'interventismo. L'Unione panamericana.
31. — Cina e Giappone: i problemi del Pacifico.
32. — L'Italia dopo la prima guerra mondiale. Crisi dello stato liberale. Sue cause. Il fascismo: politica interna e politica estera.
33. — L'Europa verso la nuova guerra: Errori dei vincitori, insofferenze dei vinti, problemi non risolti, difficoltà economiche, nuovi miti e nuove ambizioni. Il fallimento della S. d. N.
34. — La seconda guerra mondiale e la scomparsa dei minori contendenti al dominio mondiale. Organizzazione delle Nazioni Unite ed il contrasto U.R.S.S.-Stati Uniti.

VI.

GEOGRAFIA ECONOMICA.

1. — Il fatto geografico. Influenza delle condizioni fisico geografiche sulla formazione e sullo sviluppo delle Nazioni e degli Stati, sulla loro economia e struttura sociale.
2. — Importanza di determinate regioni, bacini fluviali e marittimi europei, le regioni alpine, Carpatica e Balcanica, bacini del Po, del Reno, del Danubio; il Mediterraneo, l'Adriatico, il Mar Nero, il Baltico. Asia, Africa, Oceania, le Americhe. In particolare U.R.S.S., Stati Uniti, vicino ed estremo Oriente; Pacifico.
3. — Sviluppo delle comunicazioni ed odierne condizioni dell'industria dei trasporti presso i diversi Stati. Le grandi vie transoceaniche, marittime ed aeree. Navigazione interna, regime della navigazione dei grandi fiumi. Ferrovie transcontinentali.
4. — Le industrie e i prodotti industriali. Materie prime. Organizzazione tecnica ed economica. Mercati di importazione e di esportazione. Le correnti commerciali. I prodotti industriali di esportazione tradizionali, marmi, sete, raion, filati, tessuti, manufatti e prodotti industriali di importazione; carbone, cellulosa, macchine, legno e carta.
5. — Principali ricchezze naturali e loro distribuzione. I principali prodotti dell'agricoltura. I grandi prodotti agricoli di esportazione dall'Italia: vino, olio, frutta, agrumi e loro essenze, legumi, pomodoro, riso, canapa, ecc. I grandi prodotti agricoli di importazione: fibbre tessili, grano, carne, legname, ecc. Combustibili esteri, forze motrici disponibili ed utilizzate.
6. — Composizione, distribuzione e movimenti della popolazione con particolare riguardo all'Italia. Emigrazione italiana interna, continentale europeo-mediterranea e transoceanica nel Nord e Sud America.
7. — Confini dei vari Stati, istituzioni pubbliche, suddivisioni interne ed amministrative, condizioni demografiche, centri urbani, comunicazioni interne ed internazionali. Regioni, porti e città commerciali, colonie, protettorati e mandati.
8. — Il commercio estero dell'Italia nel suo sviluppo storico, nella sua efficienza attuale e nei suoi rapporti con i principali Paesi.

(I candidati debbono dimostrare di saper leggere le carte geografiche e le carte topografiche).

VII.

LINGUE ESTERE.

Per le due lingue estere l'esame scritto consiste in una traduzione dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, e l'esame orale in una conversazione con l'esaminatore).

(Di tali lingue il candidato dovrà dimostrare la perfetta conoscenza).

Il Ministro: SFORZA

(1753)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica) (Circolare 14 aprile 1950).

Sono disponibili presso il Ministero delle finanze, nel ruolo della carriera d'ordine degli Uffici del registro, n. 21 (ventuno) posti di applicato (gruppo *C*, grado 12°), spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali in carriera continuativa che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile, in base alle vigenti norme sullo stato giuridico dei sottufficiali, e precisamente, all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per i sottufficiali della Marina, all'art. 68 e seguenti del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per i sottufficiali dell'Aeronautica.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 30 giugno 1950, apposita domanda, su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dodici dalla data di presentazione, trasmesse, dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile, compete in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile — esclusa ogni indennità di carattere militare — oltre l'indennità di carovita.

Si richiama l'attenzione degli interessati sul fatto che il Ministero delle finanze ha reso noto che una volta ottenuta la nomina, i sottufficiali dovranno raggiungere, senza muovere eccezione, l'ufficio cui saranno destinati, per rimanervi fino a quando le esigenze del servizio lo richiederanno. Gli interessati pertanto dovranno tener conto di quanto sopra, di modo che essi, qualora non ritengano di sottostare alle condizioni anzidette, dovranno astenersi dal presentare la domanda per il passaggio all'impiego civile di cui trattasi.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: PACCIARDI

(1606)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Proroga del termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso per esami a venticinque posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo tecnico dei Servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 15 settembre 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 16 novembre 1949, col quale è stato indetto un concorso per esami a venticinque posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo tecnico dei Servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere;

Visto il decreto Ministeriale 15 gennaio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 1950, col quale è stato prorogato al 31 marzo 1950 il termine utile per la presentazione delle domande;

Ritenuta l'opportunità di prorogare ulteriormente il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso suddetto, al fine di avere un maggior numero di candidati;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso per esami a venticinque posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo tecnico dei Servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere, indetto con il decreto Ministeriale 15 settembre 1949 nelle premesse citato, è prorogato a tutto il 15 maggio 1950.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1950

p. *Il Ministro*: ZIINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1950
Registro n. 5, foglio n. 182.

(1612)

PREFETTURA DI RAVENNA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ravenna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visti i propri decreti nn. 11978 e 12076 in data 12 agosto 1949, relativi, rispettivamente, all'approvazione della graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso a nove posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ravenna, bandito con decreto n. 8935 del 15 luglio 1947, ed all'assegnazione dei posti stessi alle candidate vincitrici;

Considerato che l'ostetrica Scagliarini Margherita ha rinunciato alla nomina a titolare della condotta di Traversara di Bagnacavallo;

Considerato che l'ostetrica Calderoni Maria, decima in graduatoria, ha indicato tale sede nell'ordine di preferenza ed ha diritto alla nomina;

Vista la dichiarazione di accettazione della predetta sede di Traversara rilasciata, a termini di legge, dalla nominata ostetrica;

Visto l'art. 56 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica signora Calderoni Maria fu Angelo è nominata titolare della condotta ostetrica di Traversara di Bagnacavallo, invece di quella di Monteromano di Brisighella, di cui è attualmente titolare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Ravenna, addì 5 aprile 1950

Il prefetto: CIGLIESE

(1636)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.